

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1977

Proroga dei termini previsti dall'articolo 228 della legge
19 maggio 1975, n. 151, in materia di regime dei beni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Il 20 settembre 1977 o, secondo altra interpretazione, il 19, scadono i termini per l'esercizio degli atti e convenzioni previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che interessano i cittadini italiani già sposati al 20 settembre 1975, data di entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia.

Per detti cittadini, sposatisi con il regime della separazione dei beni, è prevista, come è noto, la facoltà entro due anni dall'entrata in vigore della citata legge e cioè entro il 20 settembre 1977, di far confluire nella comunione familiare tutti i beni di proprietà personale di entrambi i coniugi, comunque acquistati, in totale esenzione di tasse di registro, ipotecarie, catastali, INVIM, oppure di rifiutare il regime della comunione anche per iniziativa di uno solo dei coniugi. Con detto rifiuto anche gli acquisti di beni effettuati singolarmente dai predetti coniugi dopo il 20 settembre 1975 continueranno a rimanere personali anche dopo il 20 settembre 1977, come quelli acquistati in precedenza dell'entrata in vigore della legge.

Adempimenti e scadenze rilevanti, non solo sotto l'aspetto patrimoniale, che interessano la gran parte dei cittadini italiani e che non sono stati sufficientemente pubblicizzati, al punto che pochissimi hanno fatto scelte al riguardo sino ad oggi e gli interessati che vi stanno provvedendo ri-

schiano di non arrivarvi in tempo per difficoltà nel reperimento dei certificati dello stato civile, per difficoltà degli uffici pubblici e studi professionali a ricevere un gran numero di atti nel solo mese che precede detta scadenza, per difficoltà obiettive degli annotamenti relativi negli uffici di stato civili e per il noto intasamento delle conservatorie dei registri immobiliari.

Le « vittime » di questa scadenza che precluderà l'esercizio di questi importanti diritti sono in gran parte lavoratori e ceti medi con piccoli patrimoni che non dispongono delle consulenze legali.

Soccorre quindi una congrua proroga del termine di scadenza del 20 settembre e soccorre anche una conseguente capillare informazione, ai fini di non vanificare i valori che questa grossa riforma sociale esprime.

Si propone quindi, col presente disegno di legge, che il termine del 20 settembre 1977 per l'esercizio degli adempimenti previsti dal citato articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, venga prorogato alla data del 31 dicembre 1978.

Si chiede la procedura di urgenza per il presente disegno di legge ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento del Senato della Repubblica, per consentire la sua approvazione entro la data del 20 settembre 1977 e si conta sulla sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini per gli atti, dichiarazioni e convenzioni e comunque previsti dall'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono prorogati al 31 dicembre 1978.